



## FOGLIO INFORMATIVO

relativo a:

**VERSAMENTO DECIMI DI CAPITALE PER COSTITUZIONE SOCIETA'  
(DEPOSITO PROVVISORIO DEL CAPITALE SOCIALE)**

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**Banca di Credito Cooperativo di Cagliari Soc.Coop.**

Viale Ciusa , 52 - 09131 CAGLIARI - (CA)

Telefono: 07046852116 - Fax: 0704685220 - 221

E-mail: [direzione@bcccagliari.bcc.it](mailto:direzione@bcccagliari.bcc.it)

Sito internet: [www.bancadicagliari.it](http://www.bancadicagliari.it)

Registro delle imprese di CAGLIARI - n. 230129

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5594

cod. ABI 07096

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A10344

Aderente al Fondi di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

### CHE COS'È IL VERSAMENTO DECIMI PER COSTITUZIONE DI SOCIETA'

Per poter costituire Società per Azioni, Società in accomandita per Azioni e Società a Responsabilità Limitata i soci fondatori sono tenuti a versare una **quota dei conferimenti in denaro per la costituzione del capitale sociale** in un deposito vincolato fino all'iscrizione della società nel Registro delle Imprese (ai sensi degli articoli 2329, 2454 e 2462 del Codice Civile).

La quota versata dai soci fondatori non può essere inferiore al 25% dall'ammontare dei conferimenti in denaro, salvo il caso di società composta da un solo socio ove è necessario il versamento dell'ammontare totale dei medesimi conferimenti.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

ONERI E SPESE	
<i>Spese per erogazione del servizio</i>	€ 25,00
<i>Bollo</i>	€ 1,81

## RECESSO E RECLAMI

### Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve per i seguenti motivi:

- in caso di mancata stipula dell'atto costitutivo;
- in caso di stipula dell'atto costitutivo e mancata iscrizione della società nel registro delle imprese nei termini di legge;

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Viale Ciusa 52, Ca) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento, alla mail [direzione@bcccagliari.bcc.it](mailto:direzione@bcccagliari.bcc.it) oppure compilare e consegnare il modulo reclami presente in filiale.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

VERSAMENTO DECIMI DI CAPITALE PER COSTITUZIONE SOCIETA'  
(DEPOSITO PROVVISORIO DEL CAPITALE SOCIALE)

**LEGENDA**

Capitale sociale	Risorse conferite dai soci all'atto della costituzione o successivamente all'azienda al fine di patrimonializzarla.
Decimi	Quota di conferimento in denaro che, a termini di legge, deve essere depositata presso una banca per la costituzione di una società di capitale fino alla iscrizione della società stessa nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente.
Società per Azioni, Società in accomandita per Azioni e Società a Responsabilità limitata	Società di capitali dotate di personalità giuridica, che rispondono delle obbligazioni sociali soltanto con il proprio patrimonio.